

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLUCCI

## INDICE

	PAG.	PAG.	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gio- vanni Gronchi (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (853) . . .	58		
PRESIDENTE . . . . .	58		
BELLOCCHIO . . . . .	58		
GOTTARDO . . . . .	58		
SANTAGATI . . . . .	58		
TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	58		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Modifiche alle disposizioni di cui all'ar- ticolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria (994) (Parere della I Commissione) . .	58		
PRESIDENTE . . . . .	58, 59, 60		
		BELLOCCHIO . . . . . 60	
		COLUCCI . . . . . 59	
		LAGANA, <i>Relatore</i> . . . . . 59, 60	
		SANTAGATI . . . . . 59	
		TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 60	
		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Senatori FERRALASCO ed altri: Disposizioni concernenti la corresponsione di in- dennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che ab- biano perduto beni, diritti ed inte- ressi in territori già soggetti alla so- vrانيتà italiana e all'estero (Appro- vato dal Senato) (1146) . . . . .	60
		PRESIDENTE . . . . .	60, 63, 64
		COLUCCI . . . . .	63
		CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA . . . . .	63
		FIORI PUBLIO, <i>Relatore</i> . . . . .	61
		GOTTARDO . . . . .	63
		SANTAGATI . . . . .	63
		TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	64

**La seduta comincia alle 9,15.**

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (853).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi», già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 ottobre 1979.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi all'onorevole Corti, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Tutti ricordano il senatore Giovanni Gronchi, prima nella qualità di Presidente della Camera ed in seguito quale Presidente della Repubblica.

È in considerazione della sua alta personalità e delle cariche ricoperte che, con il disegno di legge al nostro esame, si propone l'assunzione a carico dello Stato delle spese per il suo funerale, per il trasporto e per la tumulazione della salma.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce che alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, capitolo n. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLOCCHIO. A nome del gruppo comunista, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SANTAGATI. Sono favorevole al provvedimento sia in ordine a quanto ha detto il presidente sia in relazione ai precedenti in materia; è una prassi, infatti, che in occasione della scomparsa di alte personalità della Repubblica, lo Stato abbia provveduto alle spese per i loro funerali.

GOTTARDO. A nome del gruppo della democrazia cristiana, confermo il voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Poiché non è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,35.**

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria (994).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente

la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria ».

L'onorevole Laganà ha facoltà di svolgere la relazione.

LAGANA, *Relatore*: Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si intende formalizzare la composizione della commissione consultiva che viene nominata dal ministro del tesoro. È vero che la materia delle trasgressioni valutarie va rivista (si tratta di una legislazione che è stata più volte modificata) anche alla luce degli inconvenienti registratisi nel corso di questi ultimi anni e delle modalità con cui si verificano le trasgressioni, ma in questo momento ci dobbiamo limitare ad approvare una modifica all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, che è del seguente tenore: « È istituita presso il Ministero per gli scambi e per le valute » ora Ministero del tesoro « una Commissione consultiva che esprime parere sulle infrazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 14 marzo 1938, n. 643 e dall'articolo 1 del presente decreto.

« La Commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di cinque membri, nominati per ogni biennio con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, il quale provvede altresì per lo stesso periodo alla nomina del segretario della Commissione.

« Il segretario viene coadiuvato dal personale appartenente ai ruoli del Ministero per gli scambi e per le valute ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero », ora Ufficio italiano dei cambi.

« La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ».

Questa commissione, come ho già detto, nella prassi è stata sempre nominata dal ministro del tesoro per un biennio, includendovi un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, due dirigenti

del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della Consulenza legale della Banca d'Italia. Ora, anche per evitare la possibilità di vizi di legittimità, di eccezioni e per rendere oggettive le determinazioni dei componenti la commissione, nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame si è voluto recepire tale prassi e statuire la nomina anche di un segretario supplente che, come il segretario, viene scelto tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi in modo da evitare che, in caso di impedimento del segretario, la commissione non possa funzionare.

Ritengo che la relazione del ministro del tesoro che accompagna il disegno di legge sia sufficientemente esplicita anche nelle motivazioni, per cui raccomando la approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Mi sembra che non ci sia molto da aggiungere alle considerazioni svolte dal relatore. In sostanza, si tratta di codificare e di rendere quindi valida, con un provvedimento legislativo, una prassi seguita in passato, stabilendo anche, attraverso una norma specifica di legge, la composizione della commissione. Tuttavia, desidero fare un piccolo rilievo, nel senso che continuiamo a seguire la non lodevole tradizione di legiferare su tutto, anche su provvedimenti così minuti che dovrebbero essere, semmai, di diretta responsabilità della pubblica amministrazione. Questa polverizzazione legislativa finisce con l'impedire, poi, l'esame dei grossi provvedimenti come tante volte, e anche di recente, abbiamo avuto modo di constatare sia in Aula che in Commissione. Con queste riserve, credo che il disegno di legge possa essere approvato.

COLUCCI. Esprimo parere favorevole sul provvedimento, anche perché il rela-

tore ha evidenziato i motivi che ci inducono a modificare, sul piano operativo, la precedente normativa.

**BELLOCCHIO.** Il gruppo comunista si dichiara favorevole al provvedimento perché, data la delicatezza delle funzioni della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria, è opportuno che la stessa sia costituita per legge e non con atto amministrativo.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**LAGANA, Relatore.** Vorrei raccomandare al Governo di provvedere quanto prima al riordino della legislazione valutaria. Le disposizioni attuali, spesso frammentarie, sono di difficile raccordo ed è quindi necessario evitare la possibilità di interpretazioni a favore di coloro che tendono ad infrangerle.

**TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Vorrei osservare che, almeno nell'interpretazione che mi sento legittimato a dare e salvo le correzioni che il relatore voglia apportare a questa mia opinione, la riforma organica delle disposizioni in materia valutaria attiene alla legislazione a carattere penale e quindi è estranea alla materia in esame.

Le illegittimità valutarie, prima della legge n. 159 del 1976, avevano carattere amministrativo, davano luogo ad una sanzione civile ed in merito era competente questa Commissione in sede consultiva. In seguito, con la approvazione della legge n. 159, mentre non è venuto meno il carattere di queste sanzioni, si è stabilita anche una sanzione di carattere penale, e si rientra quindi nell'ambito dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Le disposizioni di carattere amministrativo, pur derivando da una serie di leggi successive, non sono state innovate

e quindi non mi sembra possa sussistere un problema di interpretazione. Invece è particolarmente sentita l'esigenza di un riordino della legislazione valutaria di carattere penale poiché alcuni aspetti dell'attuale disciplina rappresentano dei notevoli vincoli all'esercizio delle attività oneste.

Il Governo, pertanto, pur riaffermando che la legislazione penale in materia valutaria debba essere mantenuta perché si è rivelata decisamente scoraggiante per il fenomeno dell'esportazione di capitali, si dichiara disponibile ad un esame degli inconvenienti che, in fase di concreta applicazione, questa legislazione ha presentato.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, vorrei rilevare che la sua portata è modesta e che comunque, in base al nostro ordinamento giuridico, ove si voglia intervenire con disposizioni del genere, è indispensabile intervenire con legge.

Ciò premesso, mi associo alle conclusioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Poiché non è pervenuto il parere della I Commissione, l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge senatori Ferralasco ed altri: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Approvata dal Senato) (1146).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatori Ferralasco, Lepre, De Giuseppe, Bausi, Schietroma, Buzio, Anderlini, Bran-

ca, Pinto, Gherbez Gabriella: « Disposizioni concernenti la corresponsione d'indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero », già approvata dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1979.

L'onorevole Publio Fiori ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORI PUBLIO, *Relatore*. Il testo della proposta di legge di cui si discute è quello approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 dicembre 1979 e riproduce quasi integralmente, salvo alcuni emendamenti puramente formali, il testo proposto dalla I Commissione in sede referente e favorevolmente accolto dal Governo che, nella persona del ministro del tesoro Pandolfi, ha dichiarato che l'iniziativa legislativa è mossa « dalla lodevole intenzione di risolvere un problema che si trascina da anni ».

Ed in effetti la proposta di legge intende dare una soluzione di carattere generale al reinserimento nella vita produttiva del paese di un numero notevole di cittadini, parte integrante della comunità nazionale, che, per vicende indipendenti dalla loro volontà, hanno perduto, nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, i beni da essi prodotti con le loro capacità professionali e con un assiduo lavoro di decenni.

L'esigenza, del resto, di un provvedimento legislativo che riordinasse la materia con criteri razionali di carattere generale era sentita da tempo anche a livello governativo, allo scopo di evitare disparità di trattamento e diversità di criteri nella determinazione degli indennizzi come si verificava con la precedente legislazione, tutt'ora vigente, caratterizzata da una congerie di leggi speciali previste per situazioni particolari, non coordinate tra loro, di difficile applicazione per gli organi dello Stato e, comunque, non finalizzate al fine primario di destinare le somme erogate verso sbocchi produttivi per l'economia del paese.

La proposta di legge in esame, infatti, predispone proprio allo scopo di agevolare gli investimenti produttivi, incentivi ed agevolazioni che consentiranno ai rimpatriati un più rapido ed incisivo inserimento nel tessuto produttivo del paese, stimolandoli a ricostruire il loro patrimonio facendo tesoro delle esperienze di lavoro accumulate nei paesi di provenienza.

In tal modo il provvedimento legislativo, mentre adempie ad un doveroso atto di solidarietà verso una parte della collettività nazionale, risponde anche all'esigenza, in un momento di crisi economica, di mettere pienamente a profitto esperienze e capacità professionali di prim'ordine al servizio dell'economia generale del paese.

È il caso di osservare che queste finalità, che già ispiravano precedenti proposte di iniziativa parlamentare, sono andate frustrate a causa delle ricorrenti crisi politiche e delle interruzioni anticipate delle due ultime legislature.

La presente proposta di legge, infine, ha il pregio non solo di unificare i coefficienti di rivalutazione delle perdite subite dai danneggiati, facilitando l'applicazione della normativa, ma di ricondurre il provvedimento entro limiti di spesa compatibili con la situazione di bilancio. Infatti all'onere annuo che, per l'esercizio 1980, è stato valutato in 5.500 milioni, si fa fronte con la riduzione del fondo globale (capitolo n. 6856) del bilancio del Ministero del tesoro.

La dinamica del provvedimento prevede che gli interventi siano fatti attenuando l'onere delle spese attraverso la sua dilazione in successivi esercizi.

Bisogna però tener conto che già esistono e sono impegnati in bilancio importi per il pagamento di indennizzi derivanti da numerose disposizioni di legge in materia, ammontanti a circa 81 miliardi, che danno un supporto di base alla proposta di legge organica della materia.

Passando all'esame degli articoli, il primo si occupa dei destinatari dei benefici e dell'entità degli stessi, con l'esclusione di coloro che hanno ricevuto l'indennizzo

totale dei beni perduti. Gli indennizzi copriranno l'intera perdita: saranno corrisposti, sino a 20 milioni di lire, interamente in contanti, e, per entità superiori, per il 50 per cento in contanti e per la restante parte in titoli di credito.

L'articolo 2 stabilisce la concessione di un concorso statale del 4 per cento annuo costante, per quindici anni, sugli interessi da pagarsi per mutui che saranno contratti da coloro che impiegheranno gli indennizzi. Si otterrà così l'attivazione dei reinvestimenti, attraverso il complesso degli indennizzi e dei mutui agevolati, che metterà in moto un meccanismo produttivo di discreta ampiezza.

L'articolo 3 indica alcuni casi di estensione dei benefici, e precisamente ai rimpatriati della Tunisia, della Libia e della Etiopia che hanno già usufruito di anticipazioni degli indennizzi loro dovuti, precisando le modalità di presentazione delle domande e rimettendo in termini anche coloro che non hanno presentato le domande in base alle singole elggi.

Con l'articolo 4 si vuole rendere giustizia (questo è molto importante) ad una esigua comunità di rimpatriati dell'Estremo Oriente che, dal 1938, ha visto riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni soltanto con accordi internazionali recenti, senza che sia ancora intervenuta alcuna liquidazione.

L'articolo 5 indica i criteri di valutazione: per le perdite subite anteriormente al 1° gennaio 1950 è fissato un coefficiente di rivalutazione pari a 40 volte il valore del 1938, prevedendo che qualora i danneggiati abbiano già ottenuto, a seguito di accordi internazionali, indennizzi calcolati in base ai coefficienti fino a 25 volte il valore del 1938, possano beneficiare di una ulteriore rivalutazione pari a 15 volte il predetto valore; per le perdite subite dopo il 1° gennaio 1950 la valutazione fa riferimento ai prezzi di mercato al momento in cui è comunque avvenuto lo spossamento.

L'articolo 6 stabilisce il principio della surroga da parte del Ministero del tesoro

nelle pretese dei danneggiati verso gli Stati esteri.

L'articolo 7 fissa i termini per la presentazione delle domande, esonerando la tale onere chi abbia già presentato domanda in base alla precedente normativa, con l'evidente scopo di alleggerire il carico burocratico degli uffici accelerando le procedure.

Con l'articolo 8 si estende agli indennizzi previsti dalla legge la procedura già stabilita dalle vigenti disposizioni in materia di anticipazioni e di indennizzi parziali.

L'articolo 9, espressamente suggerito dal Ministero del tesoro, tratta delle esenzioni ed agevolazioni tributarie. Esso, inoltre, disciplina l'emissione di uno speciale prestito redimibile i cui titoli saranno consegnati ai beneficiari nella percentuale prevista.

Gli articoli 10 e 11 individuano, invece, le commissioni interministeriali competenti a determinare il valore dei beni, ai fini della concessione degli indennizzi, attribuendo al ministro del tesoro la competenza per la regolamentazione e la nomina delle commissioni stesse.

L'articolo 12, infine, dispone le modalità per la copertura della spesa secondo gli indirizzi già prima illustrati.

Ritengo che la presente proposta di legge, con i contenuti sopra indicati, sia pienamente in grado di conseguire gli scopi che il Parlamento si è prefisso.

L'unanimità dei consensi, che da tutti i gruppi parlamentari è stata espressa al riguardo, dimostra chiaramente come sia stato pienamente colto il significato sociale, morale ed anche economico di questa iniziativa legislativa, che obbedisce contemporaneamente a istanze di giustizia e di valorizzazione delle risorse umane del paese.

In un momento storico in cui la coscienza morale si fa giustamente carico delle sofferenze non solo materiali, ma anche psicologiche, di masse di profughi appartenenti a tanti paesi del mondo, appare giusto che la collettività nazionale si occupi anche di quelle centinaia di migliaia di connazionali che hanno vissuto

questa dolorosa esperienza umana e la vivono tuttora nei postumi che essa ha lasciato, incidendo profondamente non solo sulle disponibilità economiche delle famiglie, ma sui loro affetti più cari.

Questa proposta di legge, con la sua globalità e con la sua finalità di perequazione, vuole porre termine all'attesa angosciata di tanti italiani, che hanno visto vanificate, spesso nello spazio di pochi giorni, speranze e legittime aspettative di una vita di onesto e paziente lavoro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SANTAGATI.** Sollevo una questione preliminare, nel senso che mi pare opportuno concludere subito la discussione del provvedimento, trattandosi di norme molto precise che sono state concordate ed approvate da tutti i gruppi nell'altro ramo del Parlamento; del resto, la relazione svolta dall'onorevole Fiori ha evidenziato questa circostanza. Non mi sembra che sia necessario presentare emendamenti alla proposta di legge anche perché, in questo caso, vale la regola che l'ottimo è nemico del meglio. Per queste ragioni, propongo che tutti i gruppi esprimano il loro parere e che si proceda all'approvazione del provvedimento in questa seduta, adempiendo così ad un doveroso atto nei confronti di tanti italiani che attendono da anni queste disposizioni, per cui non vorrei che l'attesa di altre settimane finisse con il guastare le buone intenzioni che tutti i gruppi hanno manifestato nell'approvare la proposta di legge al Senato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati, a parte il fatto che i componenti la Commissione qui presenti, che desiderano intervenire nella discussione sulle linee generali, hanno il diritto di farlo, le faccio presente che non possiamo approvare la proposta di legge in questa seduta poiché manca il parere della I Commissione affari costituzionali, per cui ci dobbiamo

limitare a svolgere la discussione sulle linee generali.

**COLUCCI.** L'ampia, dettagliata e puntuale relazione svolta dall'onorevole Fiori mi esime dall'entrare nel merito degli articoli, anche perché il relatore ha messo chiaramente in evidenza l'organicità della proposta di legge. Considerando anche gli approfondimenti effettuati dall'altro ramo del Parlamento, ritengo che con questo provvedimento, in sostanza, si renda giustizia a quei cittadini italiani che hanno subito una serie di angherie, come è stato posto in risalto dal relatore. Per questi motivi, il gruppo socialista esprime parere favorevole.

**CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA.** Il gruppo comunista si dichiara favorevole alla proposta di legge perché, come è stato sottolineato dal relatore, essa rappresenta il doveroso riconoscimento del Parlamento nei confronti dei nostri connazionali che sono rimpatriati da diversi paesi e che hanno subito danni materiali e morali e anche dolorose vicende familiari. Come ha già rilevato il relatore, si tratta di un provvedimento che elimina le disparità di trattamento che esistevano in passato tra le diverse categorie di danneggiati, unifica i coefficienti di rivalutazione, coordina i vari provvedimenti legislativi e ne snellisce le procedure. Per questi motivi votiamo a favore.

**GOTTARDO.** A nome del gruppo della democrazia cristiana, mi associo a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e, ringraziando il relatore per la sua ampia e completa relazione, esprimo parere favorevole alla proposta di legge, che considero come un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che hanno sofferto tante traversie e danni rispetto a coloro che hanno continuato a vivere nel territorio della Repubblica, e che per questo meritano solidarietà e considerazione.

---

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1980

---

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Esprimo apprezzamento sulla relazione, concordo con le conclusioni svolte dal relatore e prendo atto del consenso unanime che si è registrato in Commissione.

**PRESIDENTE.** Poiché non ci è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, può rimanere stabili-

to che il seguito della discussione per lo esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO